

COMMITTENTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE
Via Armando Fabi snc - 03100 – Frosinone

**Documento Unico per la Valutazione dei
Rischi da Interferenze (DUVRI)**
PRELIMINARE

Art. 26 D.Lgs.81/08

**AFFIDAMENTO SERVIZI DI ODONTOIATRIA SOCIALE, PER LA CONTINUITÀ
DELL'EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, DOMICILIARE, RESIDENZIALI
E DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.**

<i>Dott.ssa Sabrina Pulvirenti</i>	Datore di Lavoro Committente Commissario Straordinario ASL Frosinone
<i>Dott.ssa Manola Bauco</i>	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	4
1. SCOPO.....	4
2. DATI DEL COMMITTENTE.....	5
2.1 Soggetti con compiti di cooperazione e coordinamento relativamente all'appalto	5
3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI	5
4. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	7
5. DESCRIZIONE DELL'APPALTO	8
5.1 Caratteristiche dell'appalto.....	9
6. RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE.....	11
7. POTENZIALI RISCHI DA INTERFERENZA	14
7.1 Processo di valutazione dei rischi da interferenza	14
7.2 Criteri adottati per l'attribuzione del livello di rischio.....	16
7.3 Analisi dei Rischi da Interferenza	18
7.4 Interferenze tra le attività e Misure di Gestione.....	19
7.5 Disposizioni per l'appaltatore ai fini della gestione dei rischi da interferenza.....	26
7.5.1 INDICAZIONI PER LE AREE D'INTERESSE	26
7.5.2 INDICAZIONI PER L'ADIBIZIONE DEL PERSONALE AI LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO.....	26
7.5.3 INDICAZIONI PER I LAVORATORI.....	27
7.5.4 INFORTUNI SUL LAVORO	27
7.5.5 RIFIUTI E SCARTI DI LAVORAZIONE COMBUSTIBILI.....	28
7.5.6 MANTENIMENTO DELLE MISURE ANTINCENDIO.....	28
7.5.7 RISPETTO DELL'UTENZA.....	28
7.5.8 DIVIETO DIFUMO	28
7.5.9 SEGNALETICA DISICUREZZA	29
7.5.10 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	30
8. COSTI DELLA SICUREZZA	31
Allegato 1 - INFORMAZIONI DA ACQUISIRE NECESSARIAMENTE DALLA DITTA AGGIUDICATARIA	32

RACCOMANDAZIONI

- L'azienda appaltatrice si obbliga ad informare la committenza dell'ingresso di eventuali subappaltatori (se autorizzata al sub-appalto).
- L'appaltatore si obbliga a formare sul contenuto del presente documento tutti gli eventuali subappaltatori nonché coloro che, a qualunque titolo, dovessero collaborare all'interno dei locali della ASL.
- Tutti i datori di lavoro (della stazione appaltante e delle ditte appaltatrici e sub-appaltatrici) coopereranno all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinano, informandosi reciprocamente, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi dei lavoratori.
- Sarà compito di ciascun datore di lavoro formare e informare i propri dipendenti circa i rischi analizzati e descritti nel presente documento e le relative misure di prevenzione e protezione adottate.
- I rischi aziendali della ASL e quelli derivanti da potenziali interferenze sono descritti nel dettaglio nel documento di valutazione dei rischi e comunicati alle imprese appaltatrici tramite questo documento, mentre i rischi specifici, propri dell'attività delle imprese appaltatrici e/o dei singoli lavoratori autonomi, sono riportati nei rispettivi documenti di valutazione dei rischi.

L'aggiudicataria dovrà assicurare le opportune attività di coordinamento con il reparto o struttura oggetto di intervento, impegnandosi ad avvisare il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ASL di Frosinone in caso di variazioni alle lavorazioni che possano comportare ulteriori rischi interferenziali.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA DOVRÀ FORNIRE LE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO 1.

Il Servizio Prevenzione e Protezione interno alla ASL di Frosinone
è a disposizione per eventuali problematiche tecniche e richieste di informazioni di tipo generale e specifico -

Tel 0775 8822338-3311 / email: spp@alsfrosinone.it

INTRODUZIONE

Il presente documento, in attuazione dell'**articolo 26 comma 3 del D.lgs. 81/08**, è elaborato in fase di gara e fornisce informazioni su:

- rischi presenti nel luogo di lavoro oggetto dell'appalto e sulle misure di prevenzione, protezione ed emergenza adottate in relazione alle attività del datore di lavoro committente;
- rischi da interferenza e relative misure di gestione.

Successivamente all'aggiudicazione, l'impresa appaltatrice fornitrice di opere o servizi dovrà dimostrare:

- di aver eseguito la valutazione di tutti i rischi (artt. 17, 28,29 D.lgs.81/08);
- i rischi che introdurrà eventualmente negli ambienti di lavoro della ASL;
- il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale (art. 26 D.lgs.81/08);
- l'avvenuta designazione del RSPP;
- la nomina del medico competente;
- la nomina di un preposto ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- l'informazione la formazione dei dipendenti in relazione ai rischi specifici della mansione;

Si elaborerà il DUVRI definitivo in seguito all'aggiudicazione.

1. SCOPO

Lo scopo del DUVRI è quello di valutare, in presenza di contratti di appalto o d'opera, l'esistenza di rischi derivanti da possibili interferenze negli ambienti in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici, conseguentemente, deve definire le misure da attuare per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori derivanti da interferenze. A tal proposito, ai sensi dell'**articolo 26 co. 3-ter D.Lgs. 81/08**, tale documento riporta una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione delle opere o servizi e sarà oggetto di integrazione prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, con riferimento ai rischi effettivi derivanti dalle interferenze e presenti nei luoghi in cui i lavori oggetto dell'appalto verranno eseguiti.

L'impresa aggiudicataria potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove riterrà di poter meglio garantire la sicurezza sul lavoro, in base alle proprie attività ed alla propria esperienza.

L'elaborato finale, sottoscritto per accettazione dall'esecutore, integrerà gli atti contrattuali.

Il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture, servizi e pose in opera, nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

Il DUVRI si prefigge i seguenti obiettivi:

1. individuare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dell'impresa appaltatrice e le attività lavorative del committente;
2. individuare le misure atte a eliminare interferenze e/o sovrapposizione o ridurre i rischi che da esse possono derivare;
3. fornire all'impresa appaltatrice le informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i propri addetti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
4. promuovere la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
5. coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
6. valutare unicamente i rischi derivanti da interferenze con le lavorazioni svolte dalla ditta terza; non sostituisce le valutazioni dei rischi specifiche dell'appaltatore e del committente.

2. DATI DEL COMMITTENTE

Ragione sociale	ASL Frosinone
Indirizzo sede legale e amministrativa	Via Armando Fabi, snc
Telefono	0775.8821
Indirizzo PEC	protocollo@pec.aslfrosinone.it
Partita IVA	01886690609
Datore di Lavoro	Commissario Straordinario – Dott.ssa Sabrina Pulvirenti
RSPP	Dott.ssa Manola Bauco
Medici Competenti	Angela Russo, Bruno Zangrilli, Francesca Salimei

2.1 Soggetti con compiti di cooperazione e coordinamento relativamente all'appalto

FUNZIONE	NOMINATIVO	RECAPITI
Responsabile Unico del Progetto (RUP)	Dott. Giuseppe Gallo Funzionario Stazione Appaltante UOC Provveditorato	giuseppe.gallo@aslfrosinone.it
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	Dott.ssa Manola Bauco	0775 8822-3311/2243/2338 spp@aslfrosinone.it
Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC)	Dott. Marco Agostini Responsabile UOS Odontoiatria Sociale	marco.agostini@aslfrosinone.it

3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" articolo 26:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, [...]l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. [...] attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. [...] i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico **documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze** ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. **Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.**
- [...]
- 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti [...] non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
- [...]
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione [...] devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. [...]
- [...]
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro⁵⁰.
- 8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Codice Civile artt. 1559, 1655, 1656, 1677, 2222, e seguenti.

4. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

ABBREVIAZIONI	
SPP	Servizio di Prevenzione e Protezione
RSPP	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
ASPP	Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
RUP	Responsabile Unico del Procedimento
DEC	Direttore Esecuzione Contratto
SSL	Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro
DdL	Datore di Lavoro

DEFINIZIONI

DdL: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un luogo di lavoro avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale dei luoghi di lavoro nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

DdL di lavoro committente: soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08.

RSPP: soggetto designato dal datore di lavoro, in possesso di attitudini e capacità adeguate al quale spetta la Responsabilità del SPP.

SPP: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

RUP (Responsabile Unico del Procedimento): Soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Contratto di appalto: contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (artt. 1655 - 1677 C.C.). Gli "appalti pubblici" sono contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.

Contratto d'opera: contratto (definito anche contratto di lavoro autonomo) con il quale il prestatore compie un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente (artt. 2222 e 2238C.C.).

Misure di prevenzione e protezione: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Rischi da interferenza: tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti all'interno dell'amministrazione o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici di imprese appaltatrici o lavoratori autonomi.

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08s.m.i.

DUVRI preliminare: Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenti redatto nella fase istruttoria della gara d'appalto, nei casi richiamati dall'art. 26 comma 3-ter del D. Lgs. 81/01 s.m.i., recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione che potenzialmente possono derivare dall'esecuzione del contratto.

Rischi generali: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a vario titolo operano nell'Amministrazione, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale categoria descrive quindi i rischi cui è esposta la collettività.

5. DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Il presente documento ha per oggetto il servizio relativo l'affidamento e la gestione delle attività di Odontoiatria Sociale, con particolare riferimento ad:



- Attività di prevenzione in campo odontoiatrico a favore della popolazione in età infantile e evolutiva presso gli Istituti Scolastici e a favore dei cittadini prevalentemente anziani presso le RSA e Residenze Domiciliari (Attività Residenziale) e luoghi di Domicilio (Attività Domiciliare), nonché attività di formazione, aggiornamento professionale specifico, ricerca scientifica e/o pubblicazioni, riferita all'oggetto della gara da offrire al personale ASL;
- Attività di assistenza odontoiatrica riservata ai cittadini con situazioni di esclusione sociale, immigrati, povertà, vulnerabilità per età (bambini e anziani) e per disabilità presso le seguenti sedi :
 - Ceccano, sede centrale con due ambulatori odontoiatrici nella Casa della Salute / di Comunità;
 - Altra sede territoriale da individuare nel Distretto A. Questa attività di odontoiatria sociale sarà possibile attivare successivamente alla regolarizzazione delle procedure autorizzative specifiche regionali all'interno delle strutture di prossimità (quali Casa Salute/Comunità/Ospedale di Comunità) fermo restando comunque il volume totale delle prestazioni previste nel Capitolato Tecnico e senza oneri aggiuntivi per la ASL.





5.1 CARATTERISTICHE DELL'APPALTO




ATTIVITÀ	DESCRIZIONE	SEDE	N. PRESTAZIONI ANNO	LOCALI/ ATTREZZATURE DA IMPIEGARE		PERSONALE		
				DA PARTE DELL'APPALTATORE	DA PARTE DELLA ASL	APPALTATORE	ASL	
PROGETTO A	Prevenzione, domiciliare, residenziale	Prevenzione e di educazione sanitaria a favore della popolazione in età infantile ed evolutiva (0 - 14 anni), pazienti anziani o disabili collaboranti. Predisposizione di schede di valutazione di conservativa, parodontologia, ecc. e fogli giornalieri di firma del paziente, tutore, Dirigente Scolastico o Insegnante (per gli alunni degli Istituti scolastici).	<ul style="list-style-type: none"> - Istituti Scolastici - RSA - Luoghi di domicilio per pazienti non deambulanti e non trasportabili con i comuni mezzi. 	2400	<p>Mezzo mobile odontoiatrico (e non odontotecnico) che sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Delocalizzabile sul territorio; - Attrezzato con un riunito odontoiatrico; - Attrezzato con almeno un apparecchio radiografico endorale; - Fornito di Polizza Assicurativa RC Infortuni verso terzi (personale sanitario e cittadini) oltre la RC Auto. 	Postazione di parcheggio riservato al mezzo odontoiatrico mobile delocalizzabile per lo stazionamento presso il presidio sanitario di Ceccano.	Almeno 2 Odontoiatri ; 1 Odontoiatra parodontologo oppure 1 Igienista dentale	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Dirigente Medico Spec. Odontostomat - 1 Amministrativo - 1 Coordinatore Infermieristico - 1 Infermiere - 2 OSS/ASO
	Formazione e aggiornamento professionale	Attività di formazione, aggiornamento professionale specifico, ricerca scientifica e/o pubblicazioni riferita all'oggetto della gara, da offrire al personale dipendente ASL.	CdS Ceccano o Sala Teatro Frosinone		Non applicabile	Locali per le attività di formazione	Odontoiatra e/o Igienista dentale	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Dirigente Medico Spec. Odontostomat - 1 Amministrativo - 1 Coordinatore Infermieristico - 1 Infermiere - 2 OSS/ASO


ATTIVITÀ	DESCRIZIONE	SEDE	N. PRESTAZIONI ANNO	LOCALI/ ATTREZZATURE DA IMPIEGARE		PERSONALE		
				DA PARTE DELL'APPALTATORE	DA PARTE DELLA ASL	APPALTATORE	ASL	
PROGETTO B	Attività assistenziale	Attività assistenziale ambulatoriale riservata ai soggetti con vulnerabilità sociale, esclusione, povertà, immigrazione, vulnerabilità per età (bambini e anziani) e fragilità sanitaria.	9850	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - locali ambulatoriali di odontoiatria sociale; nella sede della CdS di Ceccano disponibilità di un locale sanitario ed in orario pomeridiano di un ambulatorio autorizzato all'esercizio della professione medico-odontoiatrica; - apparecchiature elettromedicali: riuniti odontoiatrici, Apparecchio Rx endorale, autoclave classe B, compressore odontoiatrico, aspiratore chirurgico, strumentazione altro materiale necessario; - Materiali di consumo odontoiatrico e medico, prodotti farmaceutici e quant'altro necessario per l'espletamento dell'esercizio dell'odontoiatria, l'igiene dentale e medico sanitario ad esclusione dei manufatti odontoprotesici regolamentati, regolamentati da normative Ministeriali; - materiale di consumo cancelleria. 	<ul style="list-style-type: none"> - Prestazioni di Odontoiatria Sociale ai sensi del CUR Regione Lazio nella sede di Ceccano (30 ore settimanali articolate anche in turni) - Prestazioni di Odontoiatria Sociale sul territorio del Distretto A - Igienista dentale o Medico odontoiatra con competenze di parodontologia per almeno 3 giorni a settimana 	<ul style="list-style-type: none"> Dirigente Medico specializzazione Odontostomatologia per la governance delle attività di odontoiatria sociale. Coordinatore Infermieristico. SEDE DI CECCANO - 1 infermiere - 2 ASO /OSS. SEDE DISTRETTO A - 1 infermiere - 1 ASO/OSS . Personale addetto alla pulizia e sanificazione dei locali.
		<p>Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prima Visita Odontostomatologica; - Visita odontoiatrica di controllo; - Igiene e Parodontologia; - Attività Conservativa ed Endodonzia; - Attività di Chirurgia; - Attività Sanitaria di riabilitazione Protesica; - Attività sanitaria di Ortognatodonzia. 						

6. RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE

RISCHI	MISURE DI GESTIONE
 <p>Agenti chimici /cancerogeni</p>	<p>Si possono verificare esposizioni a reagenti di laboratorio, disinfettanti, decontaminanti, gas anestetici e farmaci antiblastici.</p> <p>I reparti ove sono maggiormente utilizzate queste sostanze/miscele sono i laboratori di analisi, l'anatomia patologica, l'oncologia, gli ambulatori, le sale operatorie, le sale parto, tutti gli ambienti dove si eseguono disinfezione e sterilizzazione degli strumenti.</p> <p>Il rischio da sostanze cancerogene è presente nelle zone di preparazione e somministrazione di farmaci antiblastici.</p> <p>Misure di gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> - La preparazione dei farmaci antiblastici è attualmente centralizzata e riservata a personale autorizzato. - Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi. - È vietato entrare nelle aree ove sono presenti queste sostanze/miscele se non necessario per l'attività oggetto dell'appalto, in tal caso occorre una preventiva autorizzazione. - Evitare il contatto con qualsiasi sostanza di cui non si conoscono le caratteristiche ed i pericoli. - In caso di presenza di sostanze non note astenersi da qualsiasi contatto con esse, senza aver prima chiesto informazioni al responsabile presente.
 <p>Agenti biologici</p>	<p>L'infortunio dovuto a contatto con pazienti e/o escreti o liquidi organici provenienti da persone affette da patologie infettive è da ritenersi un rischio ubiquitario.</p> <p>Modalità di esposizione frequenti sono puntura e/o taglio con strumenti infetti, aerosol prodotti da procedure assistenziali.</p> <p>Misure di gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il rischio biologico risulta contenuto e gestibile tramite specifiche norme tecniche, nonché procedure e regole comportamentali. - I rifiuti sanitari sono raccolti in appositi contenitori a tenuta e opportunamente segnalati, collocati nei reparti e stoccati provvisoriamente in locali dedicati. - Le aree sono ad accesso controllato e limitato e ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi. - Necessità di indossare dispositivi di protezione individuale. - Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso. - Applicare le norme igieniche evitando di portarsi le mani alla bocca o agli occhi e mangiare. - Lavarsi le mani dopo aver eseguito ogni attività lavorativa. - In caso di ferita con aghi o taglienti o in caso di contaminazione attenersi alle

RISCHI	MISURE DI GESTIONE
	<p>disposizioni impartite dal datore di lavoro (rif. Titolo X-bis d.Lgs. 81/08).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le ditte esterne devono rendere edotti i propri lavoratori delle possibili fonti di rischio e delle procedure di sicurezza da seguire.
 <p>Radiazioni ionizzanti</p>	<p>In ambiente sanitario le sorgenti di radiazioni ionizzanti sono rappresentate da apparecchi radiologici per uso diagnostico o terapeutico e da sostanze radioattive anch'esse utilizzate a scopi diagnostici e terapeutici.</p> <p>Sono in uso sostanze ed apparecchiature (quando in funzione) emettenti radiazioni ionizzanti nei reparti di: radiologia diagnostica e di pronto soccorso, sale operatorie, cardiologia, ortopedia.</p> <p>Sono, inoltre, in uso apparecchiature a raggi x portatili utilizzabili esclusivamente da personale qualificato.</p> <p>Misure di gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il rischio è gestito mediante misure tecniche, organizzative e procedurali e con la sorveglianza fisica dei lavoratori (D.Lgs. 101/2020). - È fatto divieto al personale non autorizzato di accedere alle zone classificate a rischio e identificate da apposita cartellonistica di avvertimento.
 <p>Radiazioni non ionizzanti</p>	<p>Rischio legato alla presenza di apparecchiature emittenti radiofrequenze, microonde, campi magnetici statici e variabili, campi elettrici, campi elettromagnetici.</p> <p>Misure di gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il rischio è gestito mediante misure tecniche, organizzative e procedurali. - È presente specifica segnaletica. - L'accesso a questi ambienti è possibile solo a personale autorizzato.
 <p>Radiazioni laser</p>	<p>Rischio dovuto alla presenza di apparecchi laser soprattutto di Classe 3 e/o 4.</p> <p>Rischio particolarmente elevato per l'occhio con osservazione diretta, riflessione speculare, diffusione.</p> <p>Emettono un particolare tipo di luce - UV o IR - in una sola direzione, concentrando grandi quantità di energia in breve tempo e in un punto preciso.</p> <p>Le apparecchiature laser sono presenti nelle sale operatorie e in alcuni ambulatori</p> <p>Misure di gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il rischio è gestito mediante misure tecniche, organizzative e procedurali. - Risulta presente specifica segnaletica. - L'accesso a questi ambienti è possibile solo a personale autorizzato.
	<p>Nei locali ove sono presenti apparecchiature a RM le radiazioni sono dovute a presenza del campo magnetico statico continuo per il quale si impone la massima attenzione poiché esso è sempre attivo; infatti, introdurre elementi metallici nelle stanze in cui è presente il magnete può condurre a seri danni alle apparecchiature e soprattutto al verificarsi di gravi incidenti qualora all'interno sia presente il paziente.</p> <p>Misure di gestione</p>

RISCHI	MISURE DI GESTIONE
<p>Risonanza magnetica</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Il rischio è gestito mediante misure tecniche, organizzative e procedurali. - Risulta presente specifica segnaletica. - L'accesso a questi ambienti è possibile solo a personale autorizzato rispettando le regole comportamentali vigenti e dopo aver depositato, nell'apposito armadio all'ingresso, tutti gli oggetti metallici (soprattutto quelli ferromagnetici) nonché carte di credito, tessere magnetiche, etc.
<div style="text-align: center;">  <p>Radiazioni ottiche artificiali</p> </div>	<p>Rischio legato alla presenza di apparecchiature sorgenti di luce visibile, radiazioni infrarosse e ultraviolette, costituenti "fonti non giustificabili", come:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lampade germicide per sterilizzazione e disinfezione (es. quelle delle cappe biologiche); - lampade a UV ad uso medico (es. dermatologia); - lampade scialitiche da sala operatoria (luce visibile). <p>Misure di gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'accesso a questi ambienti è limitato al personale autorizzato e adeguatamente formato. - Risulta presente specifica segnaletica.
<div style="text-align: center;">  <p>Rischio elettrico</p> </div>	<p>In ogni ambiente ospedaliero esistono impianti ed apparecchiature elettriche verificati e gestiti da personale qualificato.</p> <p>Ogni manovra sugli impianti tecnologici è vietata nel modo più assoluto. Costituiscono eccezioni gli interventi su detti impianti per riparazioni o ampliamenti, che possono essere eseguiti esclusivamente da ditte appaltatrici incaricate, autorizzate ed in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali.</p> <p>Qualora, per contratto, sia previsto l'utilizzo di energia elettrica da parte del personale esterno è necessario che i responsabili prendano conoscenza, tramite l'Ufficio Patrimonio Tecnico Immobiliare, del livello di protezione degli impianti nella zona interessata dai lavori per le eventuali precauzioni tecniche da adottare.</p> <p>Le attrezzature e gli impianti utilizzati dal personale esterno dovranno essere conformi alle norme di sicurezza vigenti e mantenuti in sicurezza.</p>
<div style="text-align: center;">  <p>Rischio incendio</p> </div>	<p>Le strutture sanitarie sono considerate luoghi a rischio elevato, anche a causa della presenza di persone ammalate, con difficoltà motorie comportanti tempi necessariamente lunghi in caso di evacuazione.</p> <p>L'evento incendio è connesso con maggiore probabilità a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deposito ed utilizzo di materiali infiammabili; - utilizzo di fonti di calore; - impianti ed apparecchi elettrici; - accumulo di rifiuti e scarti combustibili; - locali ove si eroga ossigeno/protossido di azoto. <p>I luoghi più pericolosi per un principio d'incendio potrebbero essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - locali sanitari;

RISCHI	MISURE DI GESTIONE
	<ul style="list-style-type: none"> - locali seminterrati; - locali non presidiati. <p>Misure di gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> - La distribuzione dei gas medicali è realizzata in rete mediante tubazioni e l'erogazione avviene mediante prese a muro. Gli impianti sono certificati. - Gli impianti elettrici sono realizzati alla "regola dell'arte" e verificati periodicamente. - Per le misure di emergenza esiste un piano di emergenza e di evacuazione interno, cui attenersi scrupolosamente. - Presente squadra di emergenza interna. - Presente apposita segnaletica di emergenza.
 <p>Rischio esplosione</p>	<p>Possano verificarsi, in maniera imprevedibile in caso di guasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incidenti dovuti a perdite di gas infiammabile (metano nelle centrali termiche, ecc.). - incidenti dovuti alla presenza di quantitativi non trascurabili di vapori o sostanze infiammabili (depositi). <p>Misure di gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'azienda possiede un sistema di manutenzione continua; - È vietato entrare nelle aree ove sono presenti questi pericoli, se non espressamente previsto dall'attività oggetto dell'appalto, in tal caso occorre una preventiva autorizzazione.

7. POTENZIALI RISCHI DA INTERFERENZA

7.1 PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

La valutazione dei rischi da interferenze, coordinata tra committente ed appaltatore, stabilisce le misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie per il controllo dei rischi stessi.

Alla definizione di dette misure si perviene attraverso un processo che si svolge secondo le seguenti fasi.

<p>FASE 1</p>	<p>Comunicazione di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.</p> <p>In fase di richiesta di lavori o servizi, il Committente predispone un documento, denominato DUVRI PRELIMINARE, in cui sono riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le informazioni generali e specifiche sui rischi per i luoghi di lavoro del committente; - le misure di prevenzione adottate; - le misure stabilite per la gestione delle emergenze; - le procedure ed i regolamenti di sicurezza per gli appaltatori.
<p>FASE 2</p>	<p>Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori loro affidati.</p> <p>La verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, che il committente è obbligato ad effettuare, si effettua con la richiesta e il controllo sugli appaltatori e subappaltatori del possesso di requisiti quali l'iscrizione alla Camera di commercio, la certificazione sulla regolarità contributiva, la dichiarazione relativa agli adempimenti del D.Lgs. 81/08 s.m.i., la documentazione relativa agli obblighi di cui al D.Lgs. 36/2023e s.m.i.</p>
<p>FASE 3</p>	<p>Cooperazione con gli appaltatori per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinamento degli interventi attraverso lo scambio di informazioni reciproche.</p> <p>Al fine di consentire la corretta gestione della procedura di coordinamento e cooperazione, l'appaltatore fornisce, oltre alle informazioni di cui sopra, copia del documento della sicurezza per l'esecuzione delle lavorazioni presso il sito del committente specifico per l'oggetto dell'appalto.</p> <p>Al fine di non compromettere la validità delle misure di prevenzione e protezione adottate, la Società Appaltatrice non potrà subappaltare i lavori senza preventiva comunicazione ed approvazione del committente, salvo quanto regolamentato dal disciplinare di gara.</p>
<p>FASE 4</p>	<p>Integrazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) preliminare e sottoscrizione dello stesso.</p> <p>Terminata la fase preliminare di ricognizione dei pericoli, l'Azienda Committente contraente integra il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza preliminare e redige il DUVRI, in cui sono descritti, per quanto di rilievo ai fini della prevenzione nella gestione dell'appalto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - luoghi ed attività svolte dal committente; - attività svolte dall'appaltatore; - rischi derivanti dalle interferenze tra le attività; - misure di prevenzione e protezione stabilite di comune accordo per l'eliminazione dei rischi da interferenza per l'oggetto dell'appalto, ivi incluse quelle necessarie per la presenza di ulteriori appaltatori.

7.2 CRITERI ADOTTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

Il rischio relativo al fenomeno pericoloso considerato è una combinazione di probabilità che si verifichi il danno (in base, ad es. alla frequenza e durata dell'esposizione, alla probabilità che avvenga un evento pericoloso, alla possibilità di evitare o ridurre il danno) e di gravità del danno possibile per il fenomeno pericoloso considerato.

Quello del Rischio è, infatti, un concetto probabilistico e, semplificando, è possibile esprimerlo come prodotto della probabilità di accadimento per la gravità del danno, e cioè

$$R = P \times D$$

La definizione della scala delle Probabilità (P) fa riferimento, in termini probabilistici, all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata ed il danno ipotizzato ed all'esistenza di dati statistici noti a riguardo, a livello di azienda o di comparto di attività. La probabilità di accadimento è fissata in quattro livelli di valore numerico: 1, 2, 3, 4.

La scala di gravità del Danno (D), chiama invece in causa una competenza di tipo sanitario e fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno, distinguendo tra infortunio ed esposizione acuta o cronica ed è fissata in quattro livelli di valore numerico 1, 2, 3, 4.

L'entità del rischio associato ad un pericolo è rappresentata dal prodotto del valore del danno potenziale "d" per il valore della probabilità di accadimento "p" relativi a quel rischio.

Nelle tabelle di seguito riportate sono descritti i livelli di probabilità e gravità del danno potenziale considerati.

Tabella 1 Scala dell'indice P – Probabilità di accadimento

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI/CRITERI
4	ALTAMENTE PROBABILE	<ul style="list-style-type: none">Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevati nella stessa Azienda o Aziende simili o situazioni operative simili (consultare le banche dati delle fonti di danno, infortuni e malattie professionali).Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore.
3	PROBABILE	<ul style="list-style-type: none">La mancanza rilevata può provocare un danno ,anche se non in modo automatico o diretto.È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno.Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa.
2	POCOPROBA BILE	<ul style="list-style-type: none">La mancanza rilevata può provocare un danno solo su concatenazioni sfortunate di eventi.Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	IMPROBABIL E	<ul style="list-style-type: none">La mancanza rilevata può provocare un danno per concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti.Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

Tabella 2 - Scala dell'entità del Danno "D"

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI/CRITERI
4	GRAVISSIMO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. ▪ Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	GRAVE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. ▪ Esposizione cronica con effetti irreversibili parzialmente invalidanti.
2	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. ▪ Esposizione con effetti reversibili.
1	LIEVE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. ▪ Esposizione con effetti rapidamente reversibili.

Il prodotto tra i valori di Probabilità e di entità del Danno fornisce, quindi, l'indice di rischio il quale può assumere valori compresi tra 1 e 16; quanto più è elevato tale valore, tanto più il fattore è rischioso e quindi, più urgente è la misura di prevenzione e/o protezione da adottare.

A titolo esemplificativo si riporta una rappresentazione matriciale della valutazione:

R = P x D

		P			
	4	3	2	1	
4	4	8	12	16	
3	3	6	9	12	
2	2	4	6	8	
1	1	2	3	4	
x	1	2	3	4	D

Rischio: probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un pericolo da parte di un lavoratore.

I rischi maggiori occupano in tale matrice le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità elevata), quelli minori le posizioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile), con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili. La valutazione numerica e cromatica indica l'indice di rischio "IR" definibile per la fonte di rischio individuata.

Tabella 3 - Scala dell'entità dell'Indice di Rischio "IR"

VALORE	DEFINIZIONE RISCHIO
IR > 8	ALTO - Il rischio è alto e richiede un monitoraggio continuo ed un elevato livello di attenzione
4 > IR < 8	MEDIO - Il rischio è sotto controllo ma richiede attenzione per contenerne e/o ridurne l'entità
2 ≥ IR ≤ 3	BASSO - Il rischio è sotto controllo ad un livello accettabile, conformemente alle norme di riferimento
IR = 1	TRASCURABILE - Il rischio è insignificante ora e non è ragionevolmente prevedibile che aumenti in futuro

7.3 ANALISI DEI RISCHI DA INTERFERENZA

L'analisi dei rischi da potenziali interferenze nelle aree oggetto di appalto prende in considerazione:

RISCHI SEDI ASL / ATTIVITÀ ASL
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rischio elettrico ▪ Rischio meccanico ▪ Rischio investimento ▪ Caduta di oggetti dall'alto ▪ Caduta in piano di persone per ostacoli e/o pavimenti resi scivolosi ▪ Rischio biologico ▪ Rischio chimico ▪ Rischio incendio ▪ Rischio radiazioni ionizzanti e non ionizzanti ▪ Rischi strutturali / luoghi di lavoro ▪ Rischi trasversali / organizzativi e presenza concomitante di persone estranee ai lavori

Le attività dell'appaltatore possono interferire in diversa modalità e misura, con le molteplici attività svolte nei presidi aziendali da coloro che vi operano a vario titolo, tra cui:

ALTRE IMPRESE APPALTATRICI E SUB-APPALTATRICI
<ul style="list-style-type: none"> • Imprese appaltatrici di servizi • Imprese appaltatrici di lavori o interventi specifici • Autotrasportatori in ingresso, carico e scarico e uscita • Altri (Privati, Visitatori, ecc. ...)

7.4 INTERFERENZE TRA LE ATTIVITÀ E MISURE DI GESTIONE

RISCHIO INTERFERENZA	CAUSE/EFFETTI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE DALLA ASL	RISCHIO (PXD)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE (A CARICO DELL'APPALTATORE)
<p>Rischio elettrico</p> <p>Rischi da impianti tecnologici</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uso improprio di impianti, sovraccarichi e cortocircuiti • Elettrocuzioni • Incendio • Blackout • Scariche atmosferiche 	<p>Gli impianti della ASL sono realizzati e mantenuti in conformità alle norme CEI e nel rispetto del D.M. 37/08 s.m.i. e sottoposti a verifiche periodiche</p>	Medio	<p>Si dispone l'utilizzo di apparecchiature rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica ed il corretto uso degli impianti elettrici della ASL.</p> <p>Non manomette impianti, macchine e attrezzature elettriche, né qualsiasi altro impianto tecnologico.</p> <p>In caso di necessità, contattare il DEC e la UOC Patrimonio e sicurezza ASL.</p>
<p>Rischio meccanico</p> <p>Rischio da macchine attrezzature</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uso di apparecchiature con parti in movimento • Blocco imprevisto di ascensori e montacarichi • Rischi con automezzi 	<p>Apparecchiature/macchine e rispondenti alle norme di sicurezza, con marcatura CE.</p> <p>Manutenzione e verifiche periodiche.</p> <p>Informazione, formazione e addestramento degli operatori.</p> <p>Procedura di emergenza per sblocco ascensori/montacarichi.</p>	Medio	<p>Si dispone l'utilizzo di apparecchiature/macchine/attrezzature di lavoro rispondenti alle vigenti normative e sottoposte a regolari verifiche di sicurezza e manutenzione periodica.</p> <p>Le apparecchiature elettromedicali (riuniti odontoiatrici, autoclave, compressore odontoiatrico, aspiratore chirurgico, ecc.), necessarie all'espletamento dell'erogazione di prestazioni odontoiatriche presso le sedi ASL sono affidate alla ditta aggiudicataria con l'obbligo di tenerne cura e di segnalare qualsiasi deficienza, guasto o difetto al DEC.</p> <p>Si prescrive il corretto uso degli ascensori della ASL.</p> <p>Per le attività sul territorio, utilizzare un mezzo mobile attrezzato a norma di legge e fornito di Polizza Assicurativa RC Infortuni verso terzi (personale sanitario e cittadini) oltre la RC Auto.</p> <p>Si raccomanda l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale, oltre che il possesso della patente di categoria adeguata.</p>
<p>Investimento di persone da materiale o attrezzature</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Investimento da carrelli manuali e non/attrezzature • accumulo materiali e/o attrezzature • parti meccaniche pericolose accessibili • proiezione di materiali 	<p>Rispetto di procedure di sicurezza e comportamentali.</p>	Basso	<p>Si dispone il rispetto di regole comportamentali.</p> <p>È vietato accumulare materiali, macchine, attrezzature o ostacoli di qualsiasi natura lungo le vie di passaggio e di fuga e lungo vie di circolazioni interne esterne e parcheggi.</p>

RISCHIO INTERFERENZA	CAUSE/EFFETTI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE DALLA ASL	RISCHIO (PXD)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE (A CARICO DELL'APPALTATORE)
Investimento di persone da mezzi di trasporto	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo dei mezzi di trasporto 	Utilizzo di idonei mezzi rispondenti alle vigenti normative, sottoposti a regolare manutenzione, come previsto dal costruttore nel manuale d'uso e manutenzione, utilizzato da personale adeguatamente istruito e formato.	Medio	Si dispone di procedere a bassa velocità nelle aree di pertinenza dell'ASL. Definizione con le strutture preposte degli idonei percorsi di transito e di sosta e delle aree per svolgimento delle attività peculiari dell'odontoiatria sociale sul territorio. Concordare a priori anche le aree per le eventuali attività di carico e scarico, che devono essere opportunamente delimitate e segnalate. Rispettare il codice della strada.
Caduta di oggetti dall'alto	<ul style="list-style-type: none"> • Errato posizionamento di confezioni da scaffali, contenitori trasportati 	Utilizzo di idonee scaffalature ancorate a punti fissi. Regolamentazione per stoccaggio, immagazzinaggio, archiviazione.	Basso	Si dispone il corretto posizionamento di materiale su scaffali e piani di lavoro. Definizione con le strutture preposte degli idonei percorsi di transito per eventuale trasporto e movimentazione materiale, nonché dei luoghi di posizionamento e/o stoccaggio di materiale.
Caduta in piano per ostacoli e/o pavimenti resi scivolosi	<ul style="list-style-type: none"> • Sversamento accidentale di liquidi • Ostacoli sui percorsi 	Pavimenti antiscivolo. Pavimenti e percorsi sgombri	Basso	Si dispone l'eliminazione degli ostacoli o l'apposizione, in caso di necessità, di segnaletica mobile. Definizione con le strutture preposte degli idonei percorsi di transito e di accesso. Nel caso di sversamento accidentale di sostanze su pavimenti e superfici intervenire per la bonifica con apposita procedura di sicurezza.
Caduta di persone dall'alto	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo di scale inadeguate o mezzi impropri • Concomitanza di personale di diverse imprese 	Utilizzo di scale adeguate e idoneamente certificate per particolari manutenzioni. Le lavorazioni che espongono l'operatore al rischio di caduta dall'alto (h < 2 metri) riguardano solo eventuali manutenzioni edili o di altra natura eseguite all'interno della ASL e gestite separatamente, senza sovrapposizioni con altre attività.	Trascurabile	Divieto di eseguire lavorazioni che espongono l'operatore al rischio di caduta dall'alto (H < 2 metri). Divieto di utilizzo di scale, se non espressamente previsto dal contratto di appalto, per le specifiche attività a cui esso fa riferimento.

RISCHIO INTERFERENZA	CAUSE/EFFETTI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE DALLA ASL	RISCHIO (PXD)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE (A CARICO DELL'APPALTATORE)
Rischio biologico	<ul style="list-style-type: none"> ● Contatto con materiale potenzialmente infetto ● Accesso ad aree a rischio di contaminazione con pazienti infetti (es. TBC) ● Punture con aghi e taglienti infetti 	<p>Sono applicate in azienda procedure di sicurezza e precauzioni previste dalle raccomandazioni universali per l'igiene delle mani e respiratoria e/o misure di isolamento.</p> <p>Utilizzo di idonei DPI.</p> <p>Uso di appositi contenitori per rifiuti biologici e taglienti.</p> <p>Formazione del personale.</p>	Medio	<p>Richiedere la formale autorizzazione al responsabile di Reparto / Servizio che darà informazione su rischi aggiuntivi e specifiche istruzioni di igiene e di accesso al reparto.</p> <p>In caso di infortunio o contatto con materiale potenzialmente infetto, applicare la procedura di post-esposizione sotto la sorveglianza del proprio medico competente e comunicare l'infortunio anche all'ASL.</p> <p>Mantenere requisiti di igiene del lavoro e applicare le giuste regole per la sterilizzazione e la disinfezione delle attrezzature nelle sedi fisse e sul mezzo mobile.</p> <p>Seguire le opportune regole comportamentali per la gestione di pungenti e taglienti potenzialmente contaminati.</p> <p>Utilizzare appositi contenitori per lo smaltimento di pungenti e taglienti.</p> <p>Dimostrare la valutazione dei rischi e la consegna dei DPI per il proprio personale.</p> <p>Provvedere all'informazione e alla formazione specifica del proprio personale.</p> <p>Sottoporre il personale a sorveglianza sanitaria e seguire le raccomandazioni del proprio medico competente per le vaccinazioni.</p> <p>La pulizia e sanificazione dei locali è eseguita dall'ASL.</p> <p>Non esporre il personale ASL a rischio biologico indebito in base alla mansione specifica.</p> <p>Se necessario, riferire sulla necessità di DPI ulteriori in base alle attività specifiche (esempio nel caso di agenti patogeni per le vie respiratorie durante l'esecuzione delle attività).</p>

RISCHIO INTERFERENZA	CAUSE/EFFETTI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE DALLA ASL	RISCHIO (PXD)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE (A CARICO DELL'APPALTATORE)
Rischio chimico	<ul style="list-style-type: none"> ● Impiego di sostanze chimiche pericolose ● Sversamenti spandimenti accidentali 	<p>Gestione del rischio. Procedura di sicurezza e di emergenza. Utilizzo di DPI. Formazione del personale.</p>	Basso	<p>Qualora si rendesse necessario impiegare sostanze chimiche pericolose e diverse da quelle previste per le attività dell'appalto, tale impiego dovrà essere preventivamente autorizzato.</p> <p>In ogni caso, tutte le sostanze impiegate dovranno essere corredate dalle schede dati di sicurezza e si dovrà a avere a disposizione il DVR specifico per il proprio personale, che sia, però, comprensivo delle misure di tutela di terze persone presenti nelle aree oggetto dell'appalto.</p> <p>Adottare le procedure d'emergenza e fornire l'informazione e l'addestramento del personale.</p> <p>Nel caso di sversamento accidentale di sostanze pericolose su pavimenti e superfici intervenire per la bonifica con apposita procedura di sicurezza.</p> <p>Non introdurre sostanze infiammabili o esplosivi non previste per le attività specifiche.</p> <p>Utilizzare esclusivamente i prodotti chimici previsti, conformi, etichettati e rispondenti ai vigenti regolamenti europei di riferimento.</p> <p>Non utilizzare contenitori non etichettati.</p> <p>Non lasciare incustoditi i prodotti chimici.</p> <p>Conservare in apposito armadio i prodotti classificati infiammabili.</p> <p>Non stoccare nei luoghi di lavoro quantitativi di prodotti chimici che vadano oltre le scorte periodiche necessarie (a seconda del carico di lavoro).</p> <p>Il personale ASL riceve opportuna informazione e formazione.</p>

RISCHIO INTERFERENZA	CAUSE/EFFETTI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE DALLA ASL	RISCHIO (PXD)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE (A CARICO DELL'APPALTATORE)
Altri rischi chimici - Cancerogeni/ Mutageni	<ul style="list-style-type: none"> ● Impiego di gas anestetici/medicali ● Impiego, trasporto, stoccaggio e smaltimento sostanze chimiche/cancerogene ● Preparazione e somministrazione Sostanze chimiche/cancerogene 	<p>Procedure di sicurezza e di emergenza. Utilizzo di DPI.</p>	Trascurabile	<p>Per le attività in appalto non sono previste sostanze cancerogene, pertanto si dispone di non introdurle di iniziativa. Se esse dovessero essere presenti tra gli ingredienti delle miscele utilizzate, valutarne la percentuale, la dose ed il livello eventuale di esposizione per i propri lavoratori e stabilire le misure di prevenzione e protezione. Tuttavia, non esporre ad esse i lavoratori ASL. Se necessario, confrontarsi con il Servizio di Prevenzione e Protezione interno alla ASL. Rispettare le procedura di sicurezza e di emergenza.</p>
Rischio incendio emergenza	<ul style="list-style-type: none"> ● Inalazione ● Fuga di gas ● Deposito di infiammabili ● Impiego di sostanze infiammabili/esplosivi ● Impianti a rischio specifico 	<p>Presenza di CPI della ASL. Presenza di mezzi di estinzione di primo intervento (estintori, manichette, coperte antifiamma). Presenza di squadre di emergenza. Presenza di Piano di emergenza ed evacuazione aziendale, vie di fuga/uscite di emergenza, compartimentazioni</p>	Alto	<p>Si dispone il divieto di fumo e di utilizzo di fiamme libere. In caso di emergenza, attuare le procedure previste dal Piano di Emergenza ed Evacuazione.</p>

RISCHIO INTERFERENZA	CAUSE/EFFETTI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE DALLA ASL	RISCHIO (PXD)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE (A CARICO DELL'APPALTATORE)
Rischio da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti	<ul style="list-style-type: none"> • Accesso regolamentato in aree a rischio di radiazioni 	Il rischio da radiazioni è presente in locali ad accesso controllato e adeguatamente segnalati. Sono attuate misure di protezione collettiva. È valutato a cura di esperti.	Alto	Si dispone il rispetto della segnaletica e il divieto di accesso a zone di lavoro con esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti per le quali non si è autorizzati. Difatti, non è previsto per l'appaltatore l'accesso ad altri reparti ASL con rischio da CEM e laser, raggi x o altra tipologia di radiazioni ionizzanti. Per l'uso delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti durante le specifiche attività dell'odontoiatria ed utili alle attività in appalto, si rimanda all'aggiudicataria la valutazione dei rischi specifici per il proprio personale, evitando l'esposizione indebita dei lavoratori ASL e di terzi. Seguire quanto previsto dalle procedure di sicurezza nonché le indicazioni dell'esperto di radioprotezione e del medico autorizzato. Fornire DPI specifici per il proprio personale. Fornire, inoltre, informazione, formazione e addestramento.
Rischi strutturali/ Luoghi di Lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • Altezze, numero di porte e uscite di emergenza, luci di emergenza inadeguate. • Luoghi di lavoro sotterranei e semisotterranei • Caratteristiche dei parapetti • Caratteristiche delle scale fisse • Caratteristiche della pavimentazione • Vie di circolazione. 	Le strutture della ASL sono realizzate e mantenute in conformità alle specifiche norme di riferimento.	Basso	Per i locali ambulatoriali di odontoiatria sociale messi a disposizione dall'ASL si dispone la cura degli ambienti e dei luoghi. A lavorazioni ultimate, giornalmente le aree interessate devono essere lasciate pulite e libere da rifiuti. La pulizia e sanificazione dei locali è eseguita dall'ASL.
Rischio da agenti fisici, quali il rumore e le vibrazioni.	<ul style="list-style-type: none"> • Disturbo dell'udito • Patologie al sistema mano-braccio 	<ul style="list-style-type: none"> • Innovazione tecnologica • Bonifiche • DPI 	Basso	Non esporre il personale ASL a rischi indebiti, rispetto alla mansione specifica. Valutare i rischi specifici per il proprio personale ed applicare le misure conseguenti. Se necessario, riferire all'ASL (in particolare al Servizio di Prevenzione e Protezione interno) i livelli di esposizione elevati che compromettano eventualmente anche la salute del personale ASL.

RISCHIO INTERFERENZA	CAUSE/EFFETTI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE DALLA ASL	RISCHIO (PXD)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE (A CARICO DELL'APPALTATORE)
<p>Rischi trasversali organizzativi</p> <p>Presenza concomitante di persone estranee alle lavorazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Personale ASL, pazienti, visitatori, personale di altre imprese ● Sovrapposizione delle attività dell'appaltatore con il quelle del committente o di altri appaltatori ● Personale ASL messo a disposizione della appaltatrice 	<p>Esecuzione delle attività potenzialmente interferenti o sovrapponibili con sfasamento temporale dalle attività della committenza.</p> <p>Organizzazione del lavoro evitando concomitanze.</p>	<p>Alto</p>	<p>Data la complessità delle attività in essere presso la ASL, si dispone di attuare procedure specifiche di coordinamento per evitare i rischi interferenti (informazione reciproca e costante sulle attività concomitanti/interferenti e sui rischi; riunioni di coordinamento; verifiche congiunte sulla base del presente DUVRI).</p> <p>Coordinarsi per la tutela del proprio personale e di quello dell'ASL, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evidenziare all'ASL eventuali aggiornamenti in base ai compiti effettivi svolti o eventuali variazioni contrattuali; - mettere a disposizione dei propri lavoratori DPI e vigilare sull'uso degli stessi; - non compire di iniziativa interventi su impianti, infrastrutture, macchine e attrezzature dell'ASL. <p>Impiegare personale idoneamente informato ed istruito, vigilando sul rispetto delle procedure di sicurezza e di tutte le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p>Non interferire con le altre attività sanitarie, ambulatoriali, di diagnostica e di degenza svolta negli altri locali della ASL.</p> <p>Coordinarsi con il personale di supporto dell'ASL: 2 ASO /OSS a Ceccano e 1 ASO/OSS ad Alatri. La gestione di questo personale la cura il Coordinatore infermieristico ASL di riferimento, che è anche preposto alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08.</p> <p>Il personale ASL riceve informazione e formazione specifica, DPI e sorveglianza sanitaria. Inoltre, si reca presso le postazioni mobili mediante mezzi dell'ASL o su eventuale e regolare autorizzazione a recarsi con il mezzo proprio.</p> <p><u>Non esporre il personale ASL a rischi indebiti, rispetto alle mansioni specifiche.</u></p> <p>Riferire all'ASL, in particolare al DEC e al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ASL, eventuali problematiche organizzative o procedurali che possano avere ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza di tutti i lavoratori coinvolti nelle attività specifiche dell'appalto.</p>

7.5 DISPOSIZIONI PER L'APPALTATORE AI FINI DELLA GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

7.5.1 INDICAZIONI PER LE AREE D'INTERESSE

Per eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse ditte esterne si dovrà

1. se necessario delimitare o segnalare aree di lavoro specifiche in cui si svolgono attività particolari o straordinarie;
2. ove possibile, programmare la realizzazione delle fasi di lavoro in tempi differenti rispetto agli orari ASL o concordare le tempistiche con i referenti/preposti aziendali, onde evitare i rischi da interferenze con l'attività della ASL e/o altre ditte appaltatrici;
3. provvedere ad informare la committenza, durante lo sviluppo dei lavori, sui rischi interferenziali che potrebbero sorgere ulteriormente;
4. informare tutti gli addetti ai lavori dell'appaltatrice sulle varie tipologie di attività che si svolgono contemporaneamente e che potrebbero creare problemi, fornendo loro le norme di comportamento;
5. svolgere le proprie attività in sicurezza, senza arrecare danni a persone o a cose;
6. accedere alle aree aziendali seguendo scrupolosamente le indicazioni comunicategli dalla committenza e dai vari referenti/preposti aziendali, onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati alle emergenze;
7. per situazioni di allarme e/o di emergenza il personale della ditta dovrà seguire le istruzioni del personale in servizio dell'Azienda committente;
8. coordinarsi con il personale ASL messo a disposizione.

7.5.2 INDICAZIONI PER L'ADIBIZIONE DEL PERSONALE AI LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO

- A. Adibire, per l'esecuzione dei lavori, esclusivamente personale formato in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai rischi specifici propri dell'attività svolta dall'appaltatore e ai rischi dovuti allo svolgimento della stessa nell'ambito di quest'azienda.
- B. Adibire personale in condizioni di assoluta idoneità psicofisica.
- C. Garantire che le attività siano eseguite con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni e conformemente a tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
- D. Rispettare tutte le indicazioni impartite dai referenti dell'azienda committente.
- E. Comunicare ai referenti dell'azienda committente qualsiasi problema si presenti durante lo svolgimento dell'attività.
- F. Rispettare le indicazioni ed i divieti evidenziati da apposita segnaletica.
- G. Garantire, anche in corso d'opera, qualora necessario, scambi d'informazione con la committenza, proponendo, ove necessario e per quanto di competenza, ulteriori norme comportamentali di sicurezza e misure di prevenzione, anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad eventuali interferenze sopraggiunte.
- H. Segnalare ai propri operatori di non interferire con le attività svolte dalle altre imprese appaltatrici, eventualmente presenti, salvo sovrapposizioni concordate, autorizzate ed opportunamente gestite.
- I. Impartire ai lavoratori le istruzioni necessarie in caso di emergenza.

- J. Attenersi alle osservazioni e alle prescrizioni impartite, in alternativa, indicare tempestivamente, per iscritto, ai referenti aziendali le motivazioni per la mancata ottemperanza.
- K. Segnalare tempestivamente ai referenti aziendali qualsiasi infortunio occorso al proprio personale, danneggiamento a beni della committenza, atti di indisciplina o qualsiasi situazione di pericolo di cui si viene a conoscenza.

7.5.3 INDICAZIONI PER I LAVORATORI

- Identificarsi tramite il o tesserino di riconoscimento che riporti il nome della ditta, la foto, il nome e la qualifica del lavoratore, ciò al fine di agevolare il riconoscimento da parte dei dirigenti e dei preposti dell'ente committente;
- osservare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, tutte le prescrizioni relative alle misure di tutela e l'adozione delle cautele prevenzionistiche per i rischi specifici e propri dell'attività;
- attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche ed in particolare ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito;
- usare i dispositivi di protezione individuale;
- lasciare la zona interessata sgombra e libera da macchinari e rifiuti;
- impiegare macchine, attrezzature ed utensili rispondenti alle vigenti normative di legge;
- segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo.

È fatto assoluto divieto di:

- accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate all'attività;
- usare utensili elettrici portatili alimentati a tensioni superiori di quelle indicate dall'articolo stesso;
- introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive;
- rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installate su impianti, macchine o attrezzature;
- compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono compromettere la sicurezza propria, di altri lavoratori e di altre persone presenti;
- fumare in tutti gli spazi adibiti ad attività sanitaria e non;
- assumere alcool, in qualsiasi quantità, nonché sostanze stupefacenti durante l'orario di lavoro;
- gettare mozziconi di sigarette o materiale infiammabile in prossimità dell'area della committenza;
- ingombrare passaggi, corridoi ed uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- utilizzare locali, in cui sono installati quadri elettrici e generatori di calore, salvo diverse indicazioni e autorizzazioni dell'azienda committente.

7.5.4 INFORTUNI SUL LAVORO

- Deve essere sempre presente almeno un addetto al primo soccorso della ditta, opportunamente formato;
- I dipendenti della ditta appaltatrice devono comunicare al proprio datore di lavoro qualsiasi infortunio sul lavoro anche di lieve entità;
- Qualsiasi infortunio, avvenuto durante il lavoro oggetto dell'appalto, deve essere comunicato immediatamente al Servizio Prevenzione e Protezione della ASL.

7.5.5 RIFIUTI E SCARTI DI LAVORAZIONE COMBUSTIBILI

Non devono essere depositati, neppure in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione.

Non devono essere lasciati incustoditi o al di fuori delle collocazioni e dei contenitori indicati dalla committenza.

7.5.6 MANTENIMENTO DELLE MISURE ANTINCENDIO

1. Al termine dell'orario di lavoro vanno effettuati specifici controlli affinché i luoghi di lavoro siano lasciati in condizioni di sicurezza;
2. controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse, qualora ciò sia previsto;
3. controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati correttamente depositati in luoghi sicuri o comunque in sicurezza;
4. segnalare ogni situazione di potenziale pericolo.

7.5.7 RISPETTO DELL'UTENZA

Le aziende sanitarie rappresentano il luogo per eccellenza dove coloro che sono ricoverati/assistiti necessitano di ogni forma di rispetto.

La ditta terza e il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito ai pazienti, all'organizzazione ed alle attività svolte all'interno gli ambienti sanitari durante l'espletamento del servizio.

7.5.8 DIVIETO DIFUMO

Ai sensi della Normativa Vigente (L.3/2003 e L. 311/ 2004 sul divieto di fumo) che disciplina il divieto di fumo all'interno dei locali pubblici:








**È SEVERAMENTE VIETATO FUMARE IN TUTTE LE AREE
DELL'AMMINISTRAZIONE**

È compito del Datore di Lavoro dell'Impresa appaltatrice/esecutrice vigilare sul rispetto di tale disposizione, ogni violazione accertata potrà essere sanzionata secondo le norme vigenti ed in base a quanto previsto dal Contratto.

7.5.9 SEGNALETICA DISICUREZZA

La segnaletica di sicurezza è di norma installata in conformità alle disposizioni del Titolo V e dell'allegato XXIV del D.Lgs. 81/2008. Essa ha lo scopo di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli, ed in particolare:

- vietare comportamenti pericolosi;
- avvertire la presenza di un rischio o di un pericolo per le persone esposte;
- fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza.

CARTELLI	SIGNIFICATO	CARATTERISTICHE
	Segnali ANTINCENDIO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forma quadrata o rettangolare; ▪ Pittogramma bianco su fondo rosso.
	Segnali di DIVIETO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forma rotonda; ▪ Pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (da sinistra verso destra lungo il simbolo con inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35 % della superficie del cartello).
	Segnali di EMERGENZA/SALVATAGGIO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forma quadrata o rettangolare; ▪ pittogramma su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % del cartello).
	Segnali di OBBLIGO/PRESCRIZIONE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forma rotonda; ▪ Pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).
	Segnali di PERICOLO/AVVERTIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forma triangolare; ▪ Pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

7.5.10 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Come indicato all'art. 74 del D.Lgs. 81/08 per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) si intende: *“qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425”.*

È stato previsto per alcune attività l'impiego obbligatorio dei DPI in quanto questi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure igienico-sanitarie, tecnico-organizzative, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 81/08, i DPI devono essere conformi alla normativa vigente (norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425), inoltre devono:

- a. essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- b. essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- c. tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- d. poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

Tutti gli operatori delle imprese esterne dovranno fare uso dei DPI individuati nel DVR dell'impresa stessa, in base alla mansione ricoperta, anche in virtù dei rischi interferenti.

Sarà cura dell'impresa appaltatrice vigilare sull'effettivo utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori.

8. COSTI DELLA SICUREZZA

Rif. Articolo 26 D.Lgs. 81/08

Nei singoli contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso.

Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Valorizzazione appalto euro € 300.614,00							
Stima preliminare dei costi della sicurezza							
Categoria d'intervento	Descrizione	Stima Quantità	Unità di misura	Costo unitario	Costo parziale	Coeff. Abbatt	Costo
DPI	DPI (mascherine, guanti, camici)	1500	euro				8250,00 €
Attività di coordinamento	Riunioni di coordinamento	4	ore				2925,00€
Attività di formazione	Formazione rischi specifici	2	ore				1755,00€
	Formazione emergenze	2	ore				1753,00€
COSTO FINALE STIMATO							14.678,00 €

Allegato 1

INFORMAZIONI DA ACQUISIRE NECESSARIAMENTE DALLA DITTA AGGIUDICATARIA

Allegato 1 DUVRI art. 26 D.Lgs. 81/08 - INFORMAZIONI DA ACQUISIRE

NECESSARIAMENTE DALLA DITTA AGGIUDICATARIA

Ragione Sociale

Sede Legale in _____ Via _____ n. _____ cap _____

Tel. _____ E-mail _____ PEC _____

P.IVA _____ C.F. _____

Iscrizione C.C.I.A.A. _____ Posizione INAIL _____

Datore di Lavoro _____ Tel. _____

RSPP _____ Tel. _____

Medico Competente _____

Rappresentante/i dei Lavoratori o dichiarazione di adesione all'Organismo Territoriale Specifico

Numero di lavoratori che svolgeranno l'attività presso l'Azienda appaltante _____

Nominativi lavoratori che svolgeranno l'attività presso l'Azienda appaltante

**PREPOSTO ART. 26 CO. 8-BIS D.LGS. 81/08 DI RIFERIMENTO PER L'APPALTO PRESSO LA
ASL DI FROSINONE (OBBLIGO DI NOMINA)**

Nominativo _____ Tel. _____ Cell. _____

Riportare sinteticamente le attività effettive che saranno eseguite presso il committente e le modalità operative. Inoltre, produrre il DVR aziendale/POS relativo ai rischi della commessa

Attrezzature di lavoro impiegate

N.B. specificare modello, marca, n. matricola o serial number, data dell'ultima verifica.

Rischi specifici legati allo svolgimento dell'attività della Ditta (si può produrre allegato)

DPI in dotazione ai lavoratori nello svolgimento delle attività

- La Ditta appaltatrice dichiara che il personale che verrà impiegato per lo svolgimento dell'appalto è idoneo alla mansione ai sensi dall'art. 41 comma 6 del D.Lgs. 81/08 **Si** **No**
- La Ditta appaltatrice dichiara che il personale è stato idoneamente informato e formato sui rischi specifici della propria attività lavorativa (ai sensi del capo III sez. IV art 36-37 del D.Lgs 81/2008) **Si** **No**
- L'Impresa aggiudicataria si impegna ad informare e a formare i lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'appalto :
 - sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro del Committente e delle relative misure di prevenzione e protezione adottate (descritti nel DUVRI);
 - sui rischi da interferenze e le relative misure preventive e protettive adottate per il loro abbattimento o riduzione, individuati nel DUVRI;
 - sulle norme generali da osservare all'interno dei luoghi di lavoro del Committente.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 si specifica che:

- l'espletamento del contratto d'appalto e/o fornitura di servizi dovrà essere svolto sotto la direzione e sorveglianza della ditta aggiudicataria, sollevando la ASL da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone ed a cose (sia di propria proprietà che di terzi) che possono verificarsi durante il periodo previsto dal contratto stesso;
- il personale che svolge l'attività presso gli ambienti della Azienda deve essere riconoscibile mediante apposita **tessera di riconoscimento** (ai sensi del capo III sez.I art 26 comma 8 del D.Lgs 81/2008), corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Inoltre:

- 1) L'espletamento delle attività da parte dell'impresa appaltatrice, richiede l'utilizzo di personale abilitato a svolgere l'attività in conformità alla normativa vigente.

- 2) L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera, incaricato per l'esecuzione dell'attività e/o dei lavori, preliminarmente, garantisce che tutti i lavoratori impegnati nelle attività, siano a conoscenza dei rischi (comprese quelli da interferenze), delle misure di prevenzione e protezione che dovranno essere adottate, nonché delle procedure di emergenza, regolamenti e norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 3) L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera è responsabile dei rischi specifici propri (soggetti al proprio controllo) dell'attività dell'impresa.
- 4) L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera partecipa ad una riunione di inizio attività, con il committente, per poter predisporre, preliminarmente all'inizio dei lavori, le misure di sicurezza di propria competenza e, se ne ricorrerà la necessità, le adeguerà nel tempo.
- 5) I Preposti delle imprese esecutrici sono tenuti a:
 - a) attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal committente per promuovere la cooperazione e il coordinamento;
 - b) divulgare il DUVRI al proprio personale;
 - c) vigilare sulla sovrapposizione di attività sviluppate dall'impresa stessa;
 - d) curare la cooperazione con le altre imprese e lavoratori autonomi presenti sull'area di lavoro;
 - e) comunicare alla committente eventuali ed ulteriori variazioni che potrebbero causare interferenze.